

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Federica La Marca - Presidente
Dott. Alfredo Grosso - Consigliere
Dott. Gian Paolo Macagno - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da:

GARANTE

- APPELLANTE -

CONTRO

BANCA CREDITRICE

- APPELLATA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto n. OMISSIS emesso in data 13-19/04/12 il Tribunale di Aosta ingiungeva alla SOCIETA' DEBITRICE, nonché ai GARANTI, coniugi, entrambi residenti in L. (A.), Località C. n. 27, fideiussori della SOCIETA' DEBITRICE sino alla concorrenza di Euro 318.500,00, di provvedere immediatamente ed in via solidale fra loro al pagamento in favore della BANCA dell'importo capitale di Euro 44.299,25 oltre accessori come ivi indicati, per scoperto del conto corrente n. (...).

In data **4/05/12** il decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva notificato a tutti gli ingiunti in L. (A.), Loc. C. n. 27, e non era opposto.

2. Veniva quindi radicata procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G. E. n. OMISSIS del Tribunale di Aosta e segnatamente:

- in data 12/02/15 era notificato alla GARANTE in L. (A.), Loc. C. n. 27, atto di precetto per Euro 44.299,25 quale capitale ingiunto con il menzionato decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Aosta, oltre interessi e spese; l'atto era ritirato dal marito della GARANTE;

- in data 28/04-8/05/15 era notificato alla predetta in L. (A.), Loc. C. n. 27, atto di pignoramento immobiliare; la notifica si perfezionava per mancato ritiro nel termine di 10 giorni del plico depositato presso l'Ufficio Postale;

La BANCA CREDITRICE, sempre in forza del suddetto titolo, promuoveva procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 415/2016 del Tribunale di Aosta e in particolare:

- in data 27/07-13/08/16 era notificato alla GARANTE nuovo atto di precetto;

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno, del 10 gennaio 2018

- il 23/09-6/10/16 era notificato alla predetta in L. (A.), Loc. C. n. 27, atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto le retribuzioni percepite dalla GARANTE quale dipendente della Regione Valle d'Aosta; la notifica era perfezionata per mancato ritiro nel termine di 10 giorni del plico depositato presso l'Ufficio Postale;

- con Provv. 25 ottobre 2016 il Tribunale di Aosta assegnava alla BANCA procedente la somma pari ad 1/5 della retribuzione.

3. Infine, con lettera A/R datata 25.7.2016 inviata dalla BANCA, e ricevuta il 1.8.2016, la GARANTE veniva diffidata a provvedere al pagamento della somma di Euro 234.255,41 per mancato rimborso del mutuo ipotecario del 20.7.2014 da parte della SOCIETA' DEBITRICE e rispetto al quale la predetta aveva rilasciato fideiussione specifica sino alla concorrenza di Euro 500.00,00.

4. La GARANTE ha proposto appello "in opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 13.4.2012", deducendo l'inesistenza della notificazione del decreto suddetto, a tale riguardo assumendo che solo a seguito della notifica del secondo precetto in data 27.7.2016, dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 4.9.2016 e quindi della lettera A/R relativa al mutuo ipotecario, sarebbe venuta a conoscenza dell'esecuzione immobiliare avente ad oggetto la sua abitazione nonché delle altre precedenti iniziative giudiziali assunte dalla BANCA nei propri confronti, di cui non aveva avuto in precedenza alcuna notizia e questo in quanto:

1) l'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo in data 4.5.2012 recherebbe una firma falsa a lei attribuita (l'appellante chiede di produrre attestazione 7.12.2016 della Regione Piemonte da cui si evincerebbe che in tale data era sul posto di lavoro, a circa 40 km di distanza dalla sua abitazione);

2) l'avviso immesso nella cassetta relativo alla notifica dell'atto di precetto ritirato dal marito convivente in data 12/02/15 sarebbe stato probabilmente da questi sottratto, così come la raccomandata di avviso successivamente inviata;

3) le "stesse eccezioni di mancata conoscenza, nullità/inesistenza notifiche e sottrazione di atti e lettere" varrebbero per l'atto di pignoramento immobiliare del 27 aprile 2015 e per tutte le comunicazioni relative alla esecuzione immobiliare.

4.1. Con i motivi di appello si censurano vizi del decreto ingiuntivo e della sua notifica, vizi dell'atto di precetto e della sua notifica, vizi dell'atto di pignoramento immobiliare e della sua notifica, e segnatamente:

1) viene sollevata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo (con "richiesta di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.") per nullità/inesistenza della notifica, e - a cascata - viene eccepita la nullità degli atti di esecuzione consequenziali, affermandosi che sarebbe "ragionevole pensare che il marito abbia tenuto all'oscuro la moglie della situazione debitoria anche per il fatto colposo della BANCA";

2) viene contestata l'esistenza di validi contratti di fideiussione sottoscritti dall'appellante e da funzionario della BANCA dotato di poteri rappresentativi (l'appellante ha disconosciuto anche la sottoscrizione a lei attribuita delle fideiussioni, che afferma recare firme false);

3) vengono sollevate molteplici eccezioni relative ai rapporti intercorrenti tra la BANCA e la società debitrice principale, posti a fondamento del ricorso monitorio.

L'appellante, con le formulate conclusioni, ha chiesto quindi - previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e rimessione in termini ex 294 c.p.c. - dichiararsi improcedibile la domanda della BANCA per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque,

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno, del 10 gennaio 2018

accogliersi le eccezioni di merito sollevate, dichiarandosi che nulla è dovuto dalla GARANTE alla BANCA.

4.2. L'appellante ha infine proposto istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c. avente ad oggetto - in difetto di una sentenza o ordinanza ritualmente appellabile:

- la "formula esecutiva del decreto ingiuntivo, nonché l'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dei precetti dei titoli esecutivi e degli atti esecutivi successivi", con la finalità dichiarata di "impedire la vendita degli immobili appartenenti all'appellante",

5. Si è costituita l'appellata depositando osservazioni nei confronti dell'istanza di sospensione, di cui chiede il rigetto allegando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto esorbitante dai rimedi a disposizione nei confronti del provvedimento

- un decreto ingiuntivo - impugnato e comunque contestando la fondatezza delle censure proposte.

6. All'udienza del 21.3.2017 le parti hanno richiamato quanto già dedotto in atti.

L'appellante ha quindi proposto querela di falso avverso la relata della notifica del decreto ingiuntivo in questione, indicando come prove i documenti di cui all'istanza di sospensione dal n. 79 al n. 83 e insistendo nelle ulteriori istanze e richieste, anche istruttorie.

Parte appellata ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti in oggetto, richiamando le osservazioni svolte, ed in particolare ribadendo che il mezzo di impugnazione azionato deve ritenersi abnorme riguardo all'atto impugnato.

All'esito, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva con ordinanza riservata datata 21-3/20.4.2017.

7. All'udienza di prima comparizione del 9.5.2017, l'appellante ha rinnovato la richiesta di ammissione della querela di falso, altresì dichiarando di disconoscere la documentazione e le sottoscrizioni dei documenti nn. 5 e 6 prodotti in allegato alla comparsa di costituzione avversaria del 18.4.2017; parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso, essendo il documento impugnato irrilevante ai fini della decisione e ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

La Corte, con ordinanza riservata resa in data 9.5.2017 ha respinto la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela di falso, ritenendo il documento impugnato (relazione di notifica del decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 13.4.2012) non rilevante ai fini della decisione, così difettando il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 222 c.p.c.

Infine la causa è stata assunta a decisione all'udienza dell'11 luglio 2017, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello proposto dalla GARANTE è inammissibile.

Nel caso in esame, l'atto impugnato non è una sentenza (ovvero una ordinanza ex art. 702bis c.p.c.), bensì un decreto ingiuntivo, e pertanto l'appello non risulta il mezzo di impugnazione esperibile avverso detto provvedimento.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno, del 10 gennaio 2018

Ora, nel solo caso di notificazione non effettuata o giuridicamente inesistente l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con la procedura prevista dai primi due commi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. o con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. att. c.p.c. (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011 - Rv. 619448 - 01).

Qualora invece sia già stata promossa esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l'esecutato deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.; opposizione non più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014 - Rv. 629443-01).

Infatti, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015 - Rv. 636479 - 01).

2. In nessuna delle ipotesi richiamate è comunque contemplata l'esperibilità del rimedio dell'appello.

3. *Ad abundantiam*, pur non dovendo - né potendo - entrare nel merito delle dedotte questioni - la Corte evidenzia come, dagli stessi atti della procedura esecutiva immobiliare prodotti da parte appellante, risulti - con riguardo alla decorrenza del termine di cui all'art. 650, ultimo comma, c.p.c.:

- che in data 20.1.2016 il perito stimatore nominato del G.E. si era recato presso l'abitazione della esecutata, dopo avere concordato tale data direttamente con la stessa, presente in sede di sopralluogo (cfr. verbale di sopralluogo in data 20.1.2016, ove peraltro il nominativo dell'esecutata è sottoposto ad *omissis*);

- ancora più chiaramente, che il 27.4.2016 il custode dei beni pignorati aveva effettuato altro sopralluogo, dando espressamente atto a verbale della presenza della GARANTE, identificata mediante carta di identità, annotando che la stessa dichiarava di rendersi disponibile a collaborare con l'Istituto Vendite e sottoscriveva il verbale.

4. L'appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi del relativo scaglione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 (da Euro 52.001 ad Euro 260.000), con riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svolte, ivi compresa quella di trattazione delle questioni incidentali (sospensiva e querela di falso), liquidata ai valori minimi dello scaglione in ragione della relativa minore complessità.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

DICHIARA inammissibile l'appello proposto dalla GARANTE avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, emesso in data 13/04/2012 e depositato in data 19.04.2012 dal Tribunale di Aosta;

CONDANNA parte appellante al rimborso, in favore dell'appellata BANCA, in persona del l.r. pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 12.399,00 di cui Euro 2.835,00 per la fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva, Euro 2.844,00 per la fase di trattazione, Euro 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 1 dicembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2018.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*